

proposta di legge n. 222

a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Sciapichetti, Traversini

presentata in data 4 luglio 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14 GENNAIO 1997, N. 9
“ISTITUZIONE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI NEL SETTORE
AGROALIMENTARE DELLE MARCHE (ASSAM).
SOPPRESSIONE DELL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO DELLE MARCHE (ESAM).
ISTITUZIONE DELLA CONSULTA ECONOMICA E DELLA PROGRAMMAZIONE
NEL SETTORE AGROALIMENTARE (CEPA)”

Signori Consiglieri,

tale intervento normativo si pone in linea con le molteplici iniziative già assunte volte al riordino degli Enti regionali e più in generale al contenimento delle spese di funzionamento e riduzione dei costi della politica, tanto più in relazione alla pesantissima crisi economica.

Nella presente proposta si è proceduto al riordino dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), attraverso la soppressione della figura dell'amministratore unico e di quella del Collegio dei Revisori dei conti. In particolare, l'amministratore unico è sostituito dal Direttore generale, organismo già peraltro previsto nella legge regionale n. 9 del 1997, che rappresenta l'ente e ne esercita i poteri di governo e di gestione mentre, il Collegio dei revisori dei conti è sostituito da un revisore unico nominato dall'Assemblea legislativa regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale.

La legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 prevede che organi dell'ASSAM sono il Direttore generale e il Revisore Unico.

L'articolo 2 dispone che il Direttore Generale dell'ASSAM sia nominato dall'Assemblea legislativa regionale tra soggetti in possesso di specifiche e documentate competenze in materia di organizzazione, di amministrazione e di gestione aziendale e, in particolare, prevede il trasferimento, in capo del Direttore generale, delle attribuzioni precedentemente conferite all'Amministratore unico.

Con l'articolo 3 si prevede la figura del revisore unico, nominato dall'Assemblea legislativa regionale e all'articolo 4 ne vengono definite le competenze.

L'articolo 5 prevede l'ammontare delle indennità del Direttore generale e del Revisore unico.

L'articolo 7 detta le disposizioni transitorie, ovvero, prevede che l'Assemblea legislativa regionale nomini il Direttore dell'ASSAM e il revisore unico entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge e che, con la nomina dei nuovi organi ASSAM, decadano sia il collegio dei revisori che l'amministratore unico in carica.

Art. 1

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 9/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare (CEPA) è sostituito dal seguente:

“ 1. Sono organi dell'ASSAM:

- a) il Direttore generale;
- b) il Revisore Unico.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 4 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale dell'ASSAM è nominato dall'Assemblea legislativa regionale tra soggetti in possesso di specifiche e documentate competenze in materia di organizzazione, di amministrazione e di gestione aziendale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è costituito con un contratto di diritto privato della stessa durata dell'Assemblea legislativa regionale che ha provveduto alla nomina; l'incarico può essere confermato per una sola volta.

3. I risultati inerenti l'attività del Direttore generale sono espressamente valutati ogni anno dalla Giunta regionale che, con proprio provvedimento, può proporre all'Assemblea legislativa regionale l'eventuale revoca anticipata della nomina.

4. Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ASSAM nonché della corretta gestione delle risorse a disposizione dell'Agenzia. In particolare il Direttore:

- a) approva il programma annuale, di cui all'articolo 13 e i bilanci redatti secondo quanto previsto dalla legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 (Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale);
- b) approva il regolamento di organizzazione dell'ASSAM e il regolamento di amministrazione e contabile.

5. Il Direttore Generale delega, per i casi di temporanea assenza o altro impedimento, un dirigente della qualifica più elevata in servizio nell'ASSAM ai fini del compimento degli atti di ordinaria amministrazione urgenti ed indifferibili.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 6 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Revisore unico)

1. Il revisore unico è nominato dall'Assemblea legislativa regionale ed è scelto dal registro dei revisori contabili di cui al d.lgs 27 gennaio 1992, n. 88 e dura in carica quanto il Direttore generale.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 7 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Compiti del Revisore unico)

1. Il revisore unico svolge i seguenti compiti:
- a) esamina i bilanci dell'Agenzia, esprimendo le proprie valutazioni al riguardo, mediante apposite relazioni;
 - b) esegue almeno una volta ogni trimestre la verifica di cassa e dei valori dell'ASSAM da questa ricevuti in pegno, cauzione o custodia;
 - c) redige semestralmente e nel caso in cui ne ravvisi la necessità, una relazione sull'attività dell'ASSAM, che rimette al Direttore generale e alla Giunta regionale, formulando proposte, rilievi od osservazioni tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - d) esprime parere sulla inesigibilità di crediti, sulle variazioni di bilancio e sugli storni di fondi.

2. Le verifiche e gli accertamenti effettuati, i pareri espressi e le relazioni redatte dal revisore unico debbono risultare dai verbali trascritti in apposito registro e sottoscritti dagli intervenuti.

3. Qualora il revisore unico accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia, ne dà tempestiva notizia al Direttore generale e alla Giunta regionale.

4. Il revisore unico esamina tutti gli atti amministrativi dell'Agenzia sotto il profilo della regolarità contabile e finanziaria.

5. Gli atti di cui al comma 4 sono trasmessi al revisore unico entro sette giorni dalla loro adozione.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 9/1997)

1. L'articolo 9 della l.r. 9/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 (Indennità)

1. Al Direttore Generale spetta un'indennità determinata dalla Giunta regionale. L'indennità

non può comunque superare il costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale inquadrato nella qualifica dirigenziale, comprese le corrispondenti indennità di posizione.

2. Al revisore unico spetta un'indennità commisurata al dieci per cento dell'indennità spettante al direttore generale.

3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 sono imputate al bilancio dell'ASSAM.”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 12 della l.r. 9/1997)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 9/1997 le parole “di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 5,” sono soppresse.

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. L'Assemblea legislativa regionale nomina il Direttore dell'ASSAM e il revisore unico entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con la nomina degli organi di cui al comma 1 decadono il collegio dei revisori e l'amministratore unico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.